

TRIBUNALE

Palermo, 27 novembre 1999

È inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso alla magistratura ordinaria, avverso il decreto di indizione di nuove elezioni, presentato dal sindaco sfiduciato dal consiglio comunale, non potendo configurarsi la sua posizione come diritto soggettivo perfetto ma semmai come interesse legittimo al corretto svolgimento dei rapporti istituzionali fra organi dell'ente locale, la cui tutela è riservata alla giustizia amministrativa.

Omissis.

Rilevato che il ricorrente ..., con ricorso depositato il 25 novembre 1999, ha chiesto in via urgente al Presidente del Tribunale la sospensione delle imminenti consultazioni elettorali concernenti l'elezione diretta del sindaco del Comune di ..., allegando la lesione del suo diritto a permanere nella carica di Sindaco di detta amministrazione assertivamente vulnerato dalla mozione di sfiducia approvata dal consiglio comunale di ... il 7 Giugno 1999;

Rilevato che il comune di ..., nel costituirsi in persona del commissario Straordinario pro-tempore, ha eccepito l'inammissibilità della cautela assumendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e comunque l'insussistenza dei presupposti per il ricorso allo strumento cautelare proposto;

Considerato che l'Assessorato agli enti locali della Regione Siciliana, anch'esso costituitosi oralmente a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha aderito, nel corso dell'udienza, alle difese spiegate dal Comune di ...;

Rilevato che è intervenuto volontariamente nel presente giudizio ... in qualità di candidato a sindaco nella imminente tornata elettorale indetta nel comune di ... prospettando le medesime difese avanzate dal Comune di ...;

Rilevato che in ordine alla eccepita inammissibilità dell'intervento volontario nel corso del procedimento cautelare è appena il caso di rammentare che la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno oramai unanimemente riconosciuto che è ammissibile nel procedimento ex art. 700 c.p.c. l'intervento di terzi che abbiano interesse alla emanazione o meno di provvedimenti cautelari atipici, per farvi valere tale interesse intervenendo "ad adiuvandum" - cfr. Tribunale Napoli, 31 maggio 1997, Tribunale Roma, 23 marzo 1995, Cassazione civile sez. I, 13 marzo 1995, n. 2903, Tribunale Roma, 23 marzo 1995, Pretura Parma, 3 maggio 1991, Pretura Napoli 12 dicembre 1990, - e che la dedotta inammissibilità dell'intervento spiegato dal ... non coglie nel segno;

Considerato che si appalesa preliminare la questione connessa alla giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle domande proposte in via cautelare dal ...;

Considerato che a giudizio di questo decidente la prospettata equiparazione della odierna vicenda processuale alle ipotesi nelle quali è incontrovertita la giurisdizione del giudice ordinario - ineleggibilità, decadenza, dimissioni dalle cariche elettive - non può essere condivisa, ove si consideri la assoluta peculiarità dell'istituto della mozione di sfiducia al sindaco disciplinato dall'art.10 della l.r. sic. n° 35/97 (peraltro sulla scorta di figure similari già conosciute nell'ordinamento nazionale - art. 18 l.n. 25 marzo 1993 n° 81, art.37 l. n° 142/1990, art. 149 r.d. 4 febbraio 1915 n. 148 -) che si caratterizza per avere introdotto, quale limite ultimo alla permanenza in carica del sindaco, un provvedimento motivato di sfiducia, approvato per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio comunale - anch'essi espressione del corpo elettorale - e sottoscritto da almeno due quinti dei componenti con il quale, sulla scorta di valutazioni di merito che sembrerebbero sottrarsi al sindacato giurisdizionale, il consiglio comunale evidenzia e formalizza, a prescindere dalla formulazione di specifici addebiti all'amministrazione o da particolari censure all'attività amministrativa e nell'ambito delle prerogative di indirizzo e di controllo politico amministrativo normativamente demandategli - cfr.art.32 1°comma l. n° 142/1990 e art.1 comma 1 lett. e) l.r. sic. 11 dicembre 1991 n° 48-, la volontà della maggioranza qualificata dei consiglieri in carica contraria al sindaco che viene così a perdere il sostegno e la fiducia del gruppo che in precedenza ne aveva sostenuto le iniziative;

Rilevato pertanto che tale ipotesi, diversamente da quella prevista dall'abrogato art. 18 l.r. sic. n° 7/1992 (v.infatti art. 15 4° comma lett. d) l.r. sic. n° 35/1997) ove la decadenza dalla carica di Sindaco veniva pronunciata dall'Assessorato regionale agli Enti Locali in esito alla consultazione popolare che aveva votato a favore della rimozione del sindaco stesso, non si appalesa come provvedimento di decadenza dalla carica connesso alla ricorrenza di ben precisi presupposti normativi - ma piuttosto costituisce espressione di libertà della maggioranza del consiglio comunale di estromettere dalla carica di sindaco la persona che non gode più della fiducia consiliare,

dal cui esercizio si produce come ineludibile effetto anche quello della cessazione dalla carica dei componenti della giunta e del consiglio - cfr. art. 11 1° comma l.r. sic. n° 35/1997;

Rilevato pertanto che la posizione del sindaco rispetto alla mozione di sfiducia non può atteggiarsi come diritto soggettivo perfetto ma semmai come interesse legittimo al corretto svolgimento dei rapporti istituzionali fra organi dell'ente locale, la cui tutela resta riservata al g.a., in relazione alla natura amministrativa del provvedimento adottato dal consiglio comunale ed alla pregnante limitazione normativamente introdotta che elide la possibilità di configurare in parte qua un diritto soggettivo perfetto alla conservazione della carica - che piuttosto arretra di fronte alla mozione di sfiducia - come è reso palese sia dalla circostanza che lo stesso ricorrente ha già sperimentato innanzi al T.A.R. di Palermo due procedimenti relativi l'uno alla delibera consiliare di cui si è detto e l'altro concernente il decreto assessoriale di indizione delle elezioni, ma anche dal fatto che è stato altro giudice amministrativo (T.A.R. Sicilia sez. Catania) a sollevare questione di costituzionalità dell'art. 10 comma 2° l.reg. sic. n° 354/1997 nell'ambito di un giudizio ove si discuteva appunto della legittimità della mozione di sfiducia adottata da un consiglio comunale di altro comune siciliano;

Rilevato, pertanto, che appaiono insuperabili, al di là delle suggestive argomentazioni del ricorrente, le differenze ontologiche fra le ipotesi di decadenza dalla carica elettiva che si atteggiavano come proiezione in negativo di una questione di ineleggibilità e/o incompatibilità, per le quali la giurisdizione si radica indubbiamente innanzi al G.O. alla stregua dell'art. 1 l. n° 1147/1966 - di immediata applicazione anche nella Regione Siciliana - e quelle altre correlate alla ricordata mozione di sfiducia che riguardano valutazioni discrezionali del consiglio comunale al quale il legislatore ha conferito determinate prerogative chiaramente funzionali ad evitare situazioni di stallo nell'amministrazione locale - da qui il requisito della "motivazione" del provvedimento richiesto dal citato art.10 l.r. ult. cit. -;

Rilevato ancora che la stessa analisi della legislazione nazionale e regionale rafforza il superiore convincimento, bastando all'uopo rammentare che già la legge n° 142/1990, disciplinando l'istituto della mozione di sfiducia costruttiva nell'ambito del capo X relativo agli organi del comune aveva reso palese che la materia riguardava i rapporti istituzionali fra sindaco e consiglio ma non le questioni relative ad impedimenti a ricoprire le cariche elettive e che seguendo la stessa direttiva la legislazione regionale ha autonomamente disciplinato le cause di ineleggibilità inserendo la mozione di sfiducia in un contesto normativo tutt'affatto diverso;

considerato che sulla base delle superiori argomentazioni sembra possibile affermare che l'istituto della mozione di sfiducia ben può assimilarsi - anche solo ai fini della giurisdizione- alla fattispecie di rimozione del sindaco -e degli altri amministratori locali- (art. 40 l. n° 142/1990 e 24 l.reg. sic. n° 48/1991) nelle quali è pacifica la cognizione del G.A. rispetto alle determinazioni dell'autorità governativa correlate al perseguimento di interessi di carattere generale - cfr. per tutte T.A.R. Campania sez. IV, Napoli, 21 novembre 1995, n. 708, e Consiglio Stato sez. IV, 25 maggio 1998, n. 870 -;

considerato che tale ultima assimilazione ha trovato decisivo conforto nella recentissima legge costituzionale approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 12 novembre 1999 - in corso di pubblicazione sulla G.U. - concernente l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale che nel modificare l'art.126 Cost. ha introdotto, in un unico contesto, accanto alla "rimozione" del Presidente della Giunta che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale proprio la "sfiducia" espressa dal Consiglio Regionale nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti, norma quest'ultima il cui rango è tale da non lasciare dubbi in ordine alle finalità sottese all'istituto della sfiducia, connesse al corretto ed armonico funzionamento - ed al controllo - fra gli organi degli enti territoriali dalle quali non possono che esulare questioni connesse al diritto soggettivo dell'elettorato passivo degli eletti;

considerato, pertanto, che appaiono prive di rilievo le considerazioni del ricorrente riecheggianti la nota sentenza n° 500/99 S.U. nella parte in cui sollecitano questo giudice a valutare incidentalmente se l'atto amministrativo assertivamente illegittimo ha concretato un illecito aquiliano in danno del ..., ove proprio si consideri che nel caso di specie il ricorrente si è limitato a lamentare la illegittimità della mozione di sfiducia approvata dal consiglio comunale reiterando così le doglianze proposte innanzi al giudice amministrativo seppure in una cornice apparentemente diversa senza nemmeno prospettare pretese di natura risarcitoria da fare valere nel successivo giudizio di merito;

considerato che sulla scorta di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, difettando la giurisdizione del g.o. rispetto alle domande che il ricorrente intende proporre nell'instaurando giudizio di merito e che il ricorrente va condannato alle spese del procedimento liquidate come da dispositivo in favore delle parti resistenti

e dell'interveniente volontario mentre non ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accoglimento della domanda di condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Uditi la parte ricorrente, i resistenti e

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da

Omissis.